



REGIONE
PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 15

Adunanza 5 luglio 2010

L'anno duemiladieci il giorno 5 del mese di luglio alle ore 10:20 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Roberto COTA Presidente, Roberto ROSSO Vicepresidente e degli Assessori Barbara BONINO, William CASONI, Ugo CAVALLERA, Alberto CIRIO, Michele COPPOLA, Caterina FERRERO, Massimo GIORDANO, Elena MACCANTI, Giovanna QUAGLIA, Claudio SACCHETTO, Roberto RAVELLO, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente COTA e l' Assessore RAVELLO

(Omissis)

D.G.R. n. 31 - 286

OGGETTO:

Applicazione del d.lgs. 334/1999 e d.m. ll.pp. 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della D.G.R. n. 20-13359 del 22 febbraio 2010.

A relazione dell' Assessore CAVALLERA:

Premesso che

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 20 - 13359 del 22 febbraio 2010 "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente Rilevante (d.lgs. 334/1999 e DM.9 maggio 2001)" ha definito specifiche indicazioni per l'analisi e la valutazione del rischio industriale finalizzate alla valutazione della portata degli effetti ambientali significativi potenzialmente indotti da attività produttive interessate dalla presenza di sostanze pericolose;
- con la citata DGR 22 febbraio 2010, n. 20-13359 sono state adottate le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale, valutazione ambientale strategica (VAS) e elaborato tecnico rischio di incidente rilevante (RIR)" che hanno l'obiettivo di fornire articolate indicazioni operative alle Amministrazioni Comunali per affrontare la materia del rischio industriale anche nell'ambito delle procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- la citata DGR 22 febbraio 2010, n. 20-13359 stabilisce che, per i casi previsti dal d.lgs. 334/1999 e s.m.i. e dal DM 9 maggio 2001, l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR costituisce impedimento all'avvio procedurale di qualsiasi nuovo strumento urbanistico generale o sua variante compresi i procedimenti amministrativi che concorrono comunque a modificare la strumentazione urbanistica vigente, per tutti i Comuni in cui sono presenti uno o più stabilimenti a rischio di incidente rilevante e per i Comuni che subiscono gli effetti di tali stabilimenti ubicati nei Comuni contermini;

- con il decreto legislativo 334/99, modificato e integrato dal decreto legislativo 238/05, il Legislatore nazionale ha recepito e dato attuazione alla direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, comunemente denominata direttiva "Seveso".

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, all'art.14, c.3 stabiliva che entro tre mesi dall'adozione del decreto attuativo, successivamente approvato in data 09.05.2001, gli enti territoriali avrebbero dovuto apportare, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici e che, trascorso tale termine inutilmente, la concessione o l'autorizzazione (all'epoca), per gli interventi descritti nello stesso articolo avrebbero potuto essere rilasciate accertata la conformità del progetto ai requisiti di sicurezza previsti dal decreto attuativo in parola, previo parere tecnico dell'autorità competente (Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco).

- il DM 9 maggio 2001, approvato in attuazione d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, ha individuato i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Le Province avrebbero dovuto individuare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree soggette agli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; tutto ciò al fine di riportare a coerenza, in termini di pianificazione sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione di massima delle infrastrutture e delle linee di comunicazione; questo anche per individuare e definire i rapporti tra la localizzazione degli stabilimenti e i limiti amministrativi di competenza comunale, in particolare nelle situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati in prossimità dei confini amministrativi comunali e comportano, ovviamente, un allargamento dei fattori di rischio sui comuni limitrofi. Il decreto citato individua una serie di specifiche indicazioni relative all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, prevedendo che gli stessi comprendano un Elaborato tecnico "Rischio di Incidente Rilevante (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione e definendo le procedure da seguire nel caso in cui il Comune non abbia adottato la variante urbanistica, con riferimento a quanto già previsto dal d.lgs. 334/1999. Il decreto ministeriale in parola, al fine della redazione dell'Elaborato tecnico RIR, fornisce inoltre una serie di prescrizioni, introducendo il concetto di "aree da sottoporre a specifica regolamentazione" e di "aree di danno";

- alcune Amministrazioni comunali, interessate dalle ricadute del provvedimento regionale hanno evidenziato, in diverse sedi, una serie di difficoltà a redigere in tempi rapidi l'Elaborato Tecnico RIR, al fine di non incorrere nelle limitazioni previste dalla D.G.R. n. 20 - 13359 del 22 febbraio 2010 e ad adottare la conseguente variante urbanistica a fronte delle necessità, in alcuni casi, di concludere le varianti urbanistiche in essere o di avviare nuove procedure di variante agli strumenti urbanistici.

Valutato:

- la delicata situazione economica e la necessità di favorire lo sviluppo dei territori cogliendo le opportunità che di volta in volta si presentano dando certezza agli operatori ed ai Comuni in ordine ai tempi e alle procedure di variazione degli strumenti di pianificazione;

- l'opportunità di consentire alle Amministrazioni Comunali di adeguare i propri strumenti urbanistici a quanto previsto dal d.lgs. 334/1999 e s.m.i. e dal DM 9 maggio 2001, fatto salvo l'indispensabile approccio cautelativo in ordine al tema della tutela della salute e dell'ambiente, senza incidere negativamente su previsioni urbanistiche che non interessano le aree da sottoporre a specifica regolamentazione e le aree di danno che si riferiscono agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

- l'esigenza di definire le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici a quanto previsto dal d.lgs. 334/1999 e s.m.i., e al DM 9 maggio 2001;

- che le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica e Rischio di incidente Rilevante approvate con la DGR n. 20 - 13359 del 22 febbraio 2010, fanno riferimento al tema più ampio del rischio industriale esteso a tutto il territorio comunale.

Considerato

- che nella redazione dell'Elaborato tecnico RIR, di cui al d.lgs. 334/1999 e s.m.i. e al dm ll.pp. 9 maggio 2001, in ordine allo specifico tema delle industrie a rischio di incidente rilevante, è opportuno fare riferimento alle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale", che saranno approvate con successivo atto dalla Giunta Regionale;

- che al fine di favorire le azioni di adeguamento alle normative vigenti, per i Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui al d.lgs. 334/1999 e DM 9 maggio 2001, risulta necessario chiarire e semplificare le connesse procedure;

- che la presente deliberazione costituisce riesame della DGR n. 20 - 13359 del 22 febbraio 2010 anche alla luce dei rilievi critici sollevati in sede di Conferenza permanente Regione - Autonomie locali;

tutto ciò premesso;

visto il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e il DM 9 maggio 2001;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, unanime, nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di richiamare all'obbligo della redazione dell'elaborato tecnico RIR, così come previsto dall'art. 14, c. 3 del d.lgs. 334/1999, i Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che dovranno trasmettere la relativa documentazione ai Comuni limitrofi, che subiscono gli effetti dell'area di danno degli stabilimenti medesimi, affinché gli stessi provvedano a dotarsi dello stesso strumento;
- 2) di stabilire che i Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell'art. 14, c. 3 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., e dell'art. 4, c. 1 del DM 9 maggio 2001, devono in ogni caso definire l'elaborato RIR ed avviare le procedure per integrare, ove necessario, gli strumenti urbanistici con l'elaborato stesso, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione delle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale", con le modalità indicate al precedente punto 1), precisando che la Regione si riserva di attivare, nei confronti dei Comuni inadempienti, ulteriori iniziative ed azioni mirate a far sì che tutti i Comuni adeguino i propri strumenti urbanistici a quanto prescritto dai Decreti sopra citati;
- 3) di prevedere che le varianti esclusivamente destinate all'adozione del documento RIR non sono soggette a VAS;
- 4) di stabilire che, in assenza dell'elaborato tecnico RIR, i nuovi strumenti urbanistici generali o le varianti di PRGC di Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante e dei Comuni limitrofi che subiscono gli effetti dell'area di danno degli stabilimenti medesimi, non potranno contenere previsioni urbanistiche all'interno delle aree di danno stesse;
- 5) di stabilire che i procedimenti urbanistici già avviati prima della pubblicazione della presente deliberazione dai Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante e

dai Comuni limitrofi che subiscono gli effetti dell'area di danno degli stabilimenti medesimi coerentemente con quanto stabilito al punto precedente, possono concludersi stralciando le eventuali nuove previsioni ricadenti nelle aree di danno ai sensi d.lgs. 334/1999 e s.m.i. e del DM 9 maggio 2001, fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'art.14, c.3 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. e dell'art. 5, c.4 del DM 9 maggio 2001;

- 6) di rammentare ai Comuni l'obbligo di attivare, in riferimento all'attività edilizia di cui ai punti a), b) e c) dell'art.14, c.1 del d.lgs. 334/1999, sino a che non sia stata adottata la variante urbanistica relativa alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con la conseguente adozione dell'Elaborato tecnico RIR, le procedure descritte all'articolo 14 c. 3 del d.lgs. 334/1999 e all'art. 5, c.4 del DM 9 maggio 2001;
- 7) di sollecitare, ai sensi dell'art.14, c. 3 del D.Lgs: 334/1999 e s.m.i, e l'art. 4, c. 1 del DM 9 maggio 2001, le Amministrazioni provinciali ad apportare, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, al fine di riportare a coerenza, in termini di pianificazione sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- 8) di dare atto che la Giunta Regionale provvederà con successivo atto ad approvare le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale";
- 9) di revocare, pertanto, la DGR n. 20 - 13359 del 22 febbraio 2010 "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente Rilevante (d.lgs. 334/1999 e DM 9 maggio 2001)".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.14 del D.P.G.R. 8/R del 21.07.2002.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Roberto ROSSO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 5 luglio 2010.

cr/BR